



Città di Adria

A tutti i soggetti che
accedono alle strutture comunali per lo
svolgimento di attività
diverse dalla fruizione dei servizi comunali

**OGGETTO: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ARTICOLO 9
QUINQUIES D.L. N. 52/2021. ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DEL POSSESSO DELLA
CERTIFICAZIONE VERDE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DIVERSI DAL PERSONALE
DIPENDENTE**

Con la presente si informa che, con decorrenza dal prossimo 15 ottobre 2021 sino al 31 dicembre 2021, ai fini dell'accesso alle strutture comunali, anche sulla base di contratti esterni (appalti), è fatto obbligo, a chiunque, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass), così come prescritto dall'articolo 9 quinquies del D.L. n. 52/2021, introdotto dall'articolo 1 del D.L. n. 127 del 21.9.2021.

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Tale certificazione dovrà essere esibita al soggetto preposto ai controlli all'accesso alle strutture comunali. Ad avvenuta attivazione, da parte del Ministero della Salute, di apposito applicativo, in corso di predisposizione, il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE.

L'esibizione della certificazione verde dovrà avvenire attraverso il QR Code in formato digitale (mediante device) o in formato cartaceo.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19, da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Si ricorda, comunque, il green pass mediante vaccinazione risulta acquisito solo dopo che siano trascorsi almeno 14 giorni dal vaccino.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass, fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Per quanto sopra esposto, tutti i soggetti interessati, prima di accedere alle strutture comunali, dovranno contattare, telefonicamente, il referente del Comune (ad esempio, nel caso di dipendenti di ditte appaltatrici, il dirigente/responsabile dell'affidamento).

Si ricorda infatti che l'accesso alle strutture comunali senza il possesso e l'esibizione del green pass è sanzionato, ai sensi dei commi 7 e 8 del citato articolo 9-quinquies (sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00).

Si allegano, per completezza, sia le linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15/10/2021 che quelle del Comune di Adria, adottate in data 15 ottobre 2021.

Cordiali saluti.

Adria, li 15 ottobre 2021

La Dirigente del I Settore
Dott.ssa BARBON SERENELLA



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa